



IL DIRETTORE DELL'UNITÀ PER IL COMPLETAMENTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE E PER L'ADOZIONE DI ALTRE MISURE DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA

- VISTO** l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge n. 113 del 2021, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", che prevede l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (cd. PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR 2), convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
- VISTO** il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione";
- VISTO** il D.M. 24 giugno 2022 del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del tesoro, in corso di pubblicazione, che definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge n. 113 del 2021, e indica la struttura e le modalità redazionali del predetto Piano integrato;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss. mm. e ii;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm e ii.;
- VISTO** il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", convertito in legge n. 52 del 2022 e, in particolare, l'art. 2 che istituisce temporaneamente l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione delle altre misure di contrasto alla pandemia, conferendo al Direttore della predetta Unità i poteri attribuiti al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 dall'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- VISTO** il D.P.C.M. 29 marzo 2022, con il quale il Maggior Generale Tommaso Petroni è stato nominato Direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione delle altre misure di contrasto alla pandemia;
- VISTA** l'ordinanza n. 1 in data 13 aprile 2022 del Direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione delle altre misure di contrasto alla pandemia con la quale è stata definita la Struttura e l'organigramma dell'Unità medesima;

- CONSIDERATO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 adottato dall'Unità in data 29 aprile 2022 e regolarmente pubblicato su sito istituzionale governativo;
- CONSIDERATA** l'esigenza di definire gli adempimenti minimi essenziali in materia di adozione del PIAO finalizzati alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché di raggiungere gli obiettivi assegnati dalla legge entro il termine del 31 dicembre 2022 di cessazione delle attività dell'Unità;

APPROVA

l'annesso Piano integrato di attività e organizzazione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione delle altre misure di contrasto alla pandemia 2022 - 2024.

Roma, 30 GIU. 2022

IL DIRETTORE
Maggiore Generale Tommaso PETRONI


**UNITA' PER IL COMPLETAMENTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE E PER
L'ADOZIONE DI ALTRE MISURE DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA**

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024

Sommario

Premessa

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sottosezione di programmazione Valore pubblico

Sottosezione di programmazione Performance

Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza

SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa

Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile

Sottosezione di programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Premessa

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) è previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) e obbliga le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti (escluse le scuole e le istituzioni educative) ad adottarlo entro il 31 gennaio di ogni anno. In sede di prima applicazione, dopo diversi rinvii, il termine per l'adozione è stato prorogato al 30 giugno 2022, in virtù della conversione del decreto-legge n. 36 del 24 giugno 2022 (cd. PNRR 2), pubblicato nella G.U. n. 150 del 29 giugno 2022.

Il PIAO, di durata triennale con obbligo di aggiornamento annuale, ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le PA, secondo quanto stabilito dal regolamento recato dal DPR 24 giugno 2022, n. 81, pubblicato nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2022 (in vigore dal 15 luglio 2022, al termine della *vacatio legis*). Il piano è redatto in conformità ad apposito DM del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in attesa di pubblicazione nella G.U.) che ne definisce i contenuti, riepilogandoli in apposito "Piano-tipo/Guida alla compilazione".

Al riguardo, occorre considerare le seguenti circostanze di carattere fondamentale che, in via interpretativa, fanno ritenere che l'*Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia*, che si avvale di un numero superiore a 50 unità di personale appartenente per lo più ai ministeri della Difesa e della Salute, non sia soggetta all'obbligo di adottare il PIAO, ovvero debba compiere soltanto gli adempimenti compatibili ed essenziali, in virtù della particolarità di costituire una Struttura di transizione, con eccezionali e specifiche finalità di azione e atteso l'imminente termine di cessazione dell'attività già fissato al 31 dicembre 2022:

- la natura di ente emergenziale, straordinario e temporaneo dell'Unità, non dotato di personale proprio, che persegue l'obiettivo di fornire sicurezza sanitaria secondo le previsioni dell'art. 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, istitutivo dell'Unità stessa, e del discendente DPCM 29 marzo 2022 di nomina del Direttore, con compiti di chiusura e completamento delle attività emergenziali intraprese dal *Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale*, del quale peraltro conserva i poteri eccezionali e derogatori, al fine di preservare, dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022, una struttura dotata di adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale da COVID-19;
- la natura di ente finalistico che terminerà le proprie attività tra soli 6 mesi, non consente all'Unità di compiere gli atti pluriennali di pianificazione, semplificazione e monitoraggio previsti dal summenzionato articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021, fatto salvo quanto previsto dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) regolarmente adottato e pubblicato nella apposita pagina del sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri a cui fa capo l'Unità;
- l'Unità è composta essenzialmente da personale militare, operante ad incarico secondario abbinato con quello della sede di appartenenza presso il Ministero della Difesa, nonché da alcune decine di unità di personale (parimenti a incarico abbinato) del Ministero della Salute al quale

- dal 1° gennaio 2023 transiteranno definitivamente le competenze dell'Unità medesima, a seguito dell'avvio delle procedure per il previsto reclutamento delle necessarie risorse umane;
- gli atti di pianificazione inerenti alla sfera del personale (ad es.: lavoro agile, fabbisogni di personale e formazione, azioni positive, equilibrio di genere, etc.), nonché quelli attinenti alla *performance* e agli obiettivi (con particolare riferimento a quelli dirigenziali) sono già stati effettuati dai ministeri della Difesa e della Salute ai quali l'Unità deve necessariamente rinviare, anche al fine di evitare duplicazioni nel conteggio del personale, ridondanze e ulteriori appesantimenti burocratici contrari allo spirito e alla lettera della legge istitutiva del PIAO;

Pertanto, alla luce di quanto sopra premesso e considerato, il presente piano si dovrà limitare ad un contenuto minimo ed essenziale, a similitudine di quanto previsto per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, con inevitabili rinvii agli atti di pianificazione dei ministeri della Difesa e della Salute.

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione: UNITA' PER IL COMPLETAMENTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE E PER L'ADOZIONE DI ALTRE MISURE DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA

Sede legale: Via XX Settembre, n. 11 – 00187 Roma

Cod. Fisc.: 15678001007

Rappresentante legale: Maggiore Generale Tommaso PETRONI - Direttore dell'Unità

Sito istituzionale: www.governo.it/it/dipartimenti/unit-il-completamento-della-campagna-vaccinale-e-ladozione-di-altre-misure-di-contrasto

Pei: uccv_covid19@governo.it

Pec: uccv_covid19@pec.governo.it

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sottosezione di programmazione - Valore pubblico

Il valore pubblico si ravvisa nel perseguimento degli obiettivi di sicurezza sanitaria di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 24 del 2022, che ha istituito l'Unità stessa e al discendente DPCM di nomina del Direttore (**All. 1 e 2**) che, inoltre, ha i compiti di chiudere la contabilità speciale e completare le attività emergenziali intraprese dal *Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale*, utilizzandone i poteri straordinari e derogatori, al fine di preservare, dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022, una struttura dotata di adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale da COVID-19: interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane

e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale

In tale contesto, si forniscono le informazioni richieste nella guida alla compilazione del Piano-tipo. La piena accessibilità, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, è assicurata dal sito web dell'Unità che prevede le modalità di accesso alle informazioni e all'attività concretamente svolta.

Le procedure da semplificare e reingegnerizzare, qualora strettamente necessarie e funzionali alle esigenze di tutela della salute pubblica e della sicurezza sanitaria, saranno individuate dai rispettivi responsabili di Area/Settore.

La strategia dell'Unità sottesa alla protezione e all'implementazione del valore pubblico consiste nel fronteggiare costantemente la pandemia da COVID-19 per essere sempre pronti e capaci a contrastarla e assicurare il transito del Paese ad una situazione di ripristino dell'ordinario scenario di vita.

La difesa della vita e del benessere sanitario è rivolta a beneficio diretto di tutti i cittadini e a tutti gli altri soggetti coinvolti dalla pandemia.

La strategia di azione dell'Unità risulta al momento riferita al termine del 31.12.2022 di cessazione delle attività che transiteranno stabilmente al Ministero della salute.

La misurazione del raggiungimento della strategia non risulta al momento misurabile se non indirettamente tramite la statistica epidemiologica e gli enti di specifica competenza in materia sanitaria ai quali occorre rinviare per tracciare eventuali traguardi attesi e verificare i relativi dati.

Sottosezione di programmazione – Performance

Si forniscono le informazioni richieste nella guida alla compilazione del Piano-tipo.

Per favorire l'attuazione della strategia si prevede di compiere le attività di contrasto alla pandemia predisponendo e acquisendo i mezzi, i dispositivi e gli strumenti necessari.

Dell'obiettivo risponderanno i dirigenti responsabili.

L'obiettivo è rivolto ai vari soggetti coinvolti nelle attività.

Oltre, naturalmente al Ministero della salute e a tutte le pubbliche istituzioni competenti, ciascuna unità organizzative dell'ente e i soggetti privati esterni contribuiranno a raggiungere l'obiettivo.

Si intende raggiungere l'obiettivo entro il 31.12.2022, termine di attività dell'ente che, senza soluzione di continuità, effettuerà un passaggio di consegne al Ministero della Salute per la prosecuzione dell'attività stessa.

Il raggiungimento dell'obiettivo sarà misurabile in termini di performance, efficacia ed efficienza nella relazione finale di chiusura e rendiconto delle attività dell'Unità.

Per ciò che concerne gli ulteriori elementi di programmazione inerenti alla *performance* (ed in particolare: semplificazione, digitalizzazione, efficientamento e concretezza, accessibilità dell'amministrazione, pari opportunità ed equilibrio di genere) occorre richiamare quanto previsto al riguardo dai ministeri della Difesa e della Salute ai quali si rinvia.

Sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza

L'Unità, nell'espletamento delle funzioni istituzionali cui è preposta, viene costantemente ad interagire con molteplici soggetti istituzionali, ovvero Ministeri e Regioni, nonché con diversi soggetti pubblici e privati con possibili interazioni astrattamente fonte di meccanismi di corruzione. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività.

I soggetti che interagiscono con l'Unità sono stati, di massima, così individuati:

- Commissione Europea;
- Parlamento;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri;
- Dipartimento della Protezione Civile;
- Regioni e Province autonome;
- Corte dei Conti e Avvocatura Generale dello Stato;
- Operatori economici.

L'Unità, per le attività e le funzioni operative, si avvale di specifiche professionalità militari, degli assetti sanitari e logistici delle Forze Armate. Allo stato attuale, pertanto, il personale dipendente è in gran parte militare appartenente al Ministero della Difesa, unitamente al personale del Ministero della Salute in progressivo aumento.

Lo strumento per la gestione del rischio corruttivo utilizzato è l'allegato 1 al PNA 2019.

Dalla mappatura dei processi sensibili sono emerse attività nelle seguenti aree di rischio: *acquisizioni, requisizioni, accesso agli atti, affari legali e contenzioso, gestione di magazzino, pagamenti.*

L'individuazione di concreti/potenziati eventi rischiosi è stata condotta con i responsabili delle Aree/Uffici in coordinamento con il personale incaricato di supportare il RPCT nell'attività di prevenzione della corruzione, affinché per ciascun processo (o fase di processo), tenuto conto del contesto esterno e dello specifico assetto organizzativo, emergessero i possibili rischi di corruzione e le connesse carenze organizzative abilitanti.

Il livello di rischio corruttivo è stato valutato, tenendo conto della probabilità che l'evento rischioso possa realizzarsi e dell'impatto che lo stesso produce sull'organizzazione. La stima del livello di esposizione al rischio corruttivo è avvenuta applicando il nuovo approccio valutativo qualitativo. I processi sono riportati nell'allegato 2 del PTPCT presente sul sito istituzionale dell'Unità al quale si rinvia. Sempre nel citato PTPCT - paragrafo 1.4.7 - si rinvia la trattazione della "Gestione del rischio per l'anno 2022", ove si forniscono le indicazioni orientative per l'attività continua di *risk management*.

Dal momento che il personale appartiene, allo stato attuale, in gran parte al Ministero della Difesa e in misura minore al Ministero della Salute, per ciò che concerne le misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione, si fa rimando al predetto PTPCT, nonché alle ulteriori eventuali prescrizioni previste dal Ministero della Salute medesimo. Ad ogni buon conto, si rammentano le misure indicate nel PTPCT dell'Unità - paragrafo 1.5 e ss - con i relativi adempimenti: Codice di comportamento; Allontanamento precauzionale dall'incarico; Obbligo di astensione in caso di

conflitto di interesse; Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (legge. n. 179 del 2017); Formazione (in house); Attività informativa e divulgativa; Informazione; Patto di integrità.


In ogni caso, il menzionato allegato 2 del PTPCT contiene, altresì, la scheda delle misure per ridurre e neutralizzare il rischio corruttivo. Il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure e sulla programmazione dell'attuazione della trasparenza è affidato a singoli responsabili di Area/ufficio dell'Unità. A tale proposito, particolare attenzione è prevista in materia di pubblicazioni e trasparenza.

Infine, le misure organizzative per l'accesso civico semplice e generalizzato sono garantite tramite il sito web istituzionale dell'Unità che ha regolarmente istituito il registro di accesso civico generalizzato, pubblicato e aggiornato con cadenza trimestrale.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sottosezione di programmazione - Struttura organizzativa

Il modello organizzativo adottato dall'Unità rispecchia il seguente organigramma:



a. **UNITA' PER IL COMPLETAMENTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE E PER L'ADOZIONE DI ALTRE MISURE DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA**

Cura la definizione e conclusione delle attività amministrative in corso già di competenza della Struttura Commissariale. In caso di possibili aggravamenti del contesto epidemiologico, supporta lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 (interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla,

nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale).

b. CONSULENTE GIUSCONTABILE

- (1) Supporta la Struttura con consulenze in materia di controllo amministrativo contabile preventivo sugli atti emessi dalla Struttura stessa;
- (2) cura i rapporti istituzionali con la Corte dei conti.

c. CAPO UFFICIO DI GABINETTO

- (1) È responsabile del funzionamento dell'Unità organizzativa di cui è titolare;
- (2) dirige e coordina le attività dell'Ufficio, il personale e gli Elementi di Organizzazione dipendenti al fine di fornire supporto diretto:
 - (a) al Direttore per i seguenti aspetti:
 - attività di segreteria particolare;
 - coordinamento delle attività inerenti alle relazioni esterne;
 - flussi documentali;
 - pubblica informazione;
 - (b) alle unità organizzative della struttura per quanto attiene ai flussi documentali e alla supervisione delle pratiche in trattazione;
 - (c) all'intera Struttura per curare la gestione amministrativa del personale impiegato, le attività della Segreteria e del Coordinamento Operativo;

d. CAPO UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI

- (1) È responsabile del funzionamento dell'Unità organizzativa di cui è titolare;
- (2) dirige e coordina le attività dell'Ufficio e dei consiglieri/responsabili di settore dipendenti, al fine di sviluppare sinergie e accordi, attraverso relazioni con ogni istituzione/organismo pubblico e privato, tesi ad implementare l'azione della Struttura nello svolgimento dei propri compiti.

e. RESPONSABILE INFRASTRUTTURE

- (1) È responsabile del funzionamento dell'Unità organizzativa di cui è titolare;
- (2) è responsabile, secondo la normativa vigente, della gestione delle infrastrutture sede della organizzazione in parola;
- (3) supporta la Struttura nell'ambito del settore della prevenzione e protezione dei lavoratori.

f. CAPO SERVIZIO GIURIDICO LEGALE E CONTENZIOSO

- (1) È responsabile del funzionamento dell'Unità organizzativa di cui è titolare;

- (2) dirige e coordina le attività dell'Ufficio, e dei responsabili di settore dipendenti, per fornire consulenza legale alla Struttura e gestire il settore giuridico-legale, inclusa la privacy;

g. COORDINATORE OPERATIVO

- (1) È responsabile del funzionamento dell'Unità organizzativa di cui è titolare;
- (2) mantiene i collegamenti con la Protezione Civile e gli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Difesa;
- (3) dirige e coordina tutti gli aspetti di programmazione finanziaria, pianificazione logistico-operativa, e relativa condotta, della campagna vaccinale e delle attività a essa correlate, avvalendosi dei seguenti elementi di organizzazione:
- (a) UNITÀ ANALISI E STUDI per:
- raccogliere e analizzare le esigenze al fine di renderle compatibili e valorizzarle nell'ambito della programmazione finanziaria;
 - assicurare la definizione di strategie per l'impiego operativo dei fondi disponibili;
 - curare il coordinamento, per gli aspetti tecnico-finanziari, con le competenti strutture economico-finanziarie nazionali e dell'UE;
- (b) effettuare attività di:
- pianificazione con particolare riferimento al piano vaccinale e alle attività a esso connesso;
 - supporto alle restanti unità organizzative della struttura per gli aspetti di pianificazione della campagna vaccinale;
- (c) UNITÀ DI POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA per:
- curare tutti gli aspetti relativi ai programmi di potenziamento della rete ospedaliera nazionale;
 - il coordinamento e la supervisione delle attività dei R.U.P. dei lavori della rete;
- (d) AREA GESTIONE SISTEMI IT per:
- gestire i sistemi di Information Technology in esercizio, verificare e custodire i dati e provvedere al mantenimento dei sistemi operativi a supporto della struttura;
 - analizzare, pianificare e progettare le soluzioni informatiche a favore della struttura. In particolare, dovrà provvedere a disegnare le reti telematiche, le architetture ed i servizi;
- (e) AREA AMMINISTRATIVA per,
- la gestione amministrativa dell'organismo;
 - il coordinamento e la supervisione delle attività dei R.U.P. dei contratti di fornitura di beni e servizi;
- (f) AREA LOGISTICO-OPERATIVA per,
- gestire lo stoccaggio dei vaccini presso i magazzini;
 - gestire il flusso dei rifornimenti, dall'ingresso in Italia fino alla consegna ai punti di distribuzione regionali, di vaccini e relativi kit per la somministrazione;

- definire le esigenze di nuovi Centri Vaccinali e gestire:
- il flusso dei rifornimenti dei DPI (mascherine, gel, etc.) e dei banchi;
- i magazzini dei DPI;
- effettuare l'analisi dei fabbisogni per il rifornimento dei materiali funzionali alla gestione dell'emergenza.

Per quanto concerne i dati dei livelli di responsabilità organizzativa, il n. di fasce per la gradazione delle posizioni dirigenziali e simili (es. posizioni organizzative) e l'ampiezza media delle unità organizzative in termini di numero di dipendenti in servizio, occorre considerare che l'Unità, ente *sui generis* di transizione e soggetto a scadenza, è strutturata come da organigramma per esigenze funzionali all'emergenza, tenuto conto che il personale opera mantenendo il primo incarico da svolgere presso la sede di appartenenza dei ministeri della Difesa e della Salute. Pertanto, posto che il numero del personale operante di cui si avvale l'Unità è fluttuante e correlato alle suddette esigenze emergenziali, nonché a quelle della sede di provenienza, si possono individuare, pressoché stabilmente, all'incirca 60 unità di personale della Difesa, nonché circa 20 unità di personale del ministero della Salute, attualmente impegnate in circa dieci unità organizzative di livello dirigenziale, con ampiezza media delle U.O. di circa 6/7 dipendenti. In definitiva, anche per i suddetti aspetti, è necessario rinviare a quanto previsto nel PIAO dei ministeri della Difesa e della Salute.

Sottosezione di programmazione - Organizzazione del lavoro agile

L'Unità, al momento attuale, non prevede di predisporre un'organizzazione *ad hoc* per attività da svolgere in modalità di lavoro agile, telelavoro e/o *smart working*. In ogni caso, si rinvia a quanto previsto dal PIAO del Ministero della difesa (allegato F) e all'analogo documento del Ministero della salute (e/o al cd. POLA – Piano Organizzazione Lavoro Agile).

Sottosezione di programmazione - Piano triennale dei fabbisogni di personale

Considerato che l'Unità si avvale di personale appartenente ad altre Amministrazioni (ministeri Difesa e Salute) e che cesserà di operare il 31.12.2022 è necessario fare rinvio ai PIAO dei citati dicasteri.

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Premesso che il termine delle attività dell'Unità scade il 31 dicembre 2022, non è possibile pianificare un monitoraggio di adeguato periodo, pertanto gli strumenti e le modalità di monitoraggio sono affidati ai soggetti responsabili d'Area/Ufficio, similmente al monitoraggio affidato ai medesimi in relazione ai rischi corruttivi e alla trasparenza.

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022 , n. 24

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00034)

Vigente al : 25-3-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77 e 87 della Costituzione](#);

Visti gli [articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 16 della Costituzione](#), che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](#), recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il [decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](#), recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il [decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 2021, n. 76](#), recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il [decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 giugno 2021, n. 87](#), recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il [decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 settembre 2021, n. 126](#), recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il [decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 settembre 2021, n. 133](#), recante «Misure

urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il [decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 novembre 2021, n. 165](#), recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il [decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 dicembre 2021, n. 205](#), recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il [decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 gennaio 2022, n. 3](#), recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il [decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 febbraio 2022, n. 11](#), recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il [decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 marzo 2022, n. 18](#), recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli [articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 settembre 2021, n. 126](#), e [1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 febbraio 2022, n. 11](#), con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerata l'esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria;

Ritenuto che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistano comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19;

Considerata la necessità di aggiornamento e revisione delle

modalita' di gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, dell'istruzione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19

1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacita' operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#). Le citate ordinanze, da adottare entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.

Art. 2

Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacita' di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022, e' temporaneamente istituita un'Unita'

per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unita' e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'[articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), senza nuovi o maggiori oneri. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto [articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020](#) e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unita', avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attivita' del citato Commissario straordinario, nonche' di personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le modalita' indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e' nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie, e che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell'Unita' di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri. L'Unita' subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanita' militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attivita' amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, gia' attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unita' e' assegnata la titolarita' della contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui al [comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020](#). Alla medesima Unita' si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato [articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020](#).

2. Al 31 dicembre 2022, l'Unita' procede alla chiusura della contabilita' speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'[articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non piu' necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unita' di cui al comma 1 e' soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unita' di cui al comma 1.

3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie

epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi, nell'immediato, alla attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'[articolo 1, commi 457 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1°ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di personale cosi' composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 unita' di personale non dirigenziale con professionalita' anche tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti sanitari e di 50 unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma sono autorizzate in deroga all'[articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2021, n. 113](#), nonche' in deroga all'[articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.

4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilita', con le modalita' semplificate previste dall'[articolo 10 del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 2021, n. 76](#), anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonche' tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato [decreto legislativo n. 165 del 2001](#). Il personale assunto e' progressivamente assegnato fino al 31 dicembre 2022, all' Unita' di cui al comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni, in servizio presso la predetta Unita'. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale.

5. Il Ministero della salute provvede entro il 31 dicembre 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'[articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59](#) o da altra direzione generale individuata con decreto del Ministro della salute.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a

euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'[articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), al comma 2, dopo le parole «degli alimenti» sono inserite le seguenti: «, di contrasto a ogni emergenza sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico pandemic emergenti.».

Art. 3

Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19

1. Al [decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 giugno 2021, n. 87](#), a decorrere dal 1° aprile 2022, l'articolo 10-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:

a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, puo' adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivita' economiche, produttive e sociali;

b) sentiti i Ministri competenti per materia, puo' introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonche' imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.».

Art. 4

Isolamento e autosorveglianza

1. Al [decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 giugno 2021, n. 87](#), a decorrere dal 1°

ALL. 2

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2022.

Nomina del direttore e del dirigente di prima fascia, con funzioni vicarie, dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Vista la dichiarazione con cui l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha definito l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in data 11 marzo 2020, come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le successive delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 122, il quale prevede che «[...] con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020» e ne stabilisce le funzioni e i poteri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2021, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato

Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di quelle connesse alla rapida e efficace attuazione della campagna vaccinale nazionale;


Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», in corso di conversione e, in particolare, l'art. 2, rubricato «Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19», che al comma 1 stabilisce: «Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, [...] dal 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022.», «Il direttore dell'Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri.»; «Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto art. 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unità...»; «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie, e che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell'Unità [...] senza nuovi o maggiori oneri.»;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia e del dirigente di prima fascia del Ministero della salute al quale sono attribuite le funzioni vicarie;

Visto il curriculum vitae del maggior generale dell'Esercito italiano, Tommaso Petroni;

Vista la nota n. 5407 in data 28 marzo 2022, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro della salute, d'ordine del Ministro, ha proposto di nominare il dott. Giovanni Leonardi, dirigente di prima fascia del medesimo Dicastero, all'esercizio delle funzioni vicarie del direttore dell'Unità;



Visto il curriculum vitae del dott. Giovanni Leonardi;
Viste le dichiarazioni rese dal maggior generale Tommaso Petroni e dal dott. Giovanni Leonardi in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dei rispettivi incarichi;

Tenuto conto che gli incarichi di direttore dell'Unità e di dirigente di prima fascia con funzioni vicarie sono compatibili con il mantenimento di incarichi pubblici in atto ricoperti e sono svolti a titolo gratuito;

Sentito il Ministro della difesa;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla nomina del direttore dell'Unità e del dirigente di prima fascia proposto dal Ministro della salute per l'esercizio delle funzioni vicarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Il maggior generale dell'Esercito italiano Tommaso Petroni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, è nominato direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, a decorrere dal 1° aprile 2022.

2. Il direttore di cui al comma 1, mantiene l'incarico in atto ricoperto, esercita le proprie funzioni direttoriali in base ai poteri di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e con proprio provvedimento, defi-

nisce la struttura dell'Unità avvalendosi di una parte del personale della struttura di supporto alle attività del commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2021, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero.

Art. 2.

1. Al dott. Giovanni Leonardi, dirigente di prima fascia del Ministero della salute, sono attribuite le funzioni vicarie del direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ed opera in coordinamento e a supporto del direttore, a decorrere dal 1° aprile 2022 fino al termine dell'operatività dell'Unità medesima.

Art. 3.

1. Gli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 1 e 2 sono svolti a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute.

Il presente decreto è sottoposto ai competenti organi controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 755

22A02169

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 marzo 2022.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2022 a centottantatré giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico»,

(di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

